



Spiegazioni relative alla convenzione del 9 novembre 2016 tra il DFF e la BNS sulla distribuzione dell'utile 2016-2020

1. Introduzione

La convenzione del 21.11.2011 tra il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e la Banca nazionale svizzera (BNS) sulla distribuzione dell'utile è giunta a scadenza nel 2015.

Il DFF e la BNS hanno convenuto di riprendere nella nuova convenzione i parametri centrali di quella in vigore finora e di apportare due modifiche relative a possibili distribuzioni aggiuntive.

2. Parametri invariati

La convenzione è stipulata nuovamente per cinque anni (dal 2016 al 2020).

La durata quinquennale si è dimostrata adeguata: da una parte assicura la dovuta costanza; dall'altra, grazie alla possibilità di effettuare verifiche regolari, garantisce la flessibilità necessaria per poter tener conto degli sviluppi a medio termine.

L'importo annuo della distribuzione alla Confederazione e ai Cantoni ammonta a 1 miliardo di franchi.

L'ampia estensione del bilancio della Banca nazionale ha determinato anche un aumento dei rischi di bilancio, dato che il capitale proprio in grado di assorbire le perdite non ha tenuto il passo. Anche il potenziale di rendimento è aumentato in misura meno che proporzionale a causa del basso livello degli interessi. Per questi motivi, la costituzione di capitale proprio rappresenta una priorità per la Banca nazionale. La distribuzione annuale dell'utile di 1 miliardo di franchi rimane adeguata.



Se la riserva per future ripartizioni diventa negativa, la distribuzione viene ridotta o sospesa.

La condizione relativa alla sospensione della distribuzione assicura che il capitale proprio non scenda al di sotto del volume degli accantonamenti per le riserve monetarie a causa di una distribuzione.

3. Modifiche

Le distribuzioni di utile alla Confederazione e ai Cantoni che non hanno avuto luogo possono essere recuperate, a determinate condizioni, negli anni successivi.

Le distribuzioni di utile che non hanno avuto luogo sono effettuate successivamente, nella misura in cui esse non determinino un saldo negativo della riserva per future ripartizioni. Questa clausola contribuisce a far sì che l'importo complessivo distribuito per la durata della convenzione non dipenda dalla variazione del risultato da un anno all'altro.

La soglia per procedere a distribuzioni aggiuntive oltre al recupero di distribuzioni non avvenute è aumentata e l'importo della distribuzione aggiuntiva è fissato a 1 miliardo di franchi all'anno.

Nella convenzione 2011-2015 era prevista una distribuzione aggiuntiva, nel caso in cui la riserva per future ripartizioni ammontasse almeno a 10 miliardi di franchi. In considerazione dell'ampia estensione del bilancio registrata nuovamente dal 2011 e del connesso aumento della variabilità dei futuri risultati d'esercizio, tale soglia è stata portata a 20 miliardi di franchi.

Inoltre, l'importo di questa distribuzione aggiuntiva è ora definito nella convenzione e limitato a 1 miliardo di franchi. Pertanto, non è più necessario che il DFF e la BNS si accordino sul volume della distribuzione aggiuntiva come previsto nella convenzione 2011-2015.